SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 settembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1994.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Modugno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 30 marzo 1993, registrato dalla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Modugno (Bari) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Cesare Ferri, dal dott. Enzo Giuseppe Mangini e dall'ing. Bernardo Papa;

Visto il proprio decreto, in data 13 luglio 1993, registrato dalla Corte dei conti in data 25 febbraio 1994, con il quale il dott. Enrico Schiralli è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto, in sostituzione del dott. Enzo Giuseppe Mangini;

Visto il proprio decreto, in data 19 dicembre 1993 registrato dalla Corte dei conti in data 25 febbraio 1994, con il quale la dott.ssa Giuliana Perrotta è stata nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto, in sostituzione del dott. Cesare Ferri;

Considerato che la dott.ssa Giuliana Perrotta è stata destinata ad altro incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1994;

Decreta:

Il dott. Donato Cafagna è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Modugno (Bari), in sostituzione della dott.ssa Giuliana Perrotta.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1994
Registro n. 2 Interno, foglio n. 139

94A5918

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1994.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Frignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 marzo 1993, registrato dalla Corte dei conti in data 28 aprile 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Frignano (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Paolo Orrei, dal dott. Giovambattista Mercorio e dal dott. Antonio Senneca;

Visto il proprio decreto, in data 20 gennaio 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 28 aprile 1994, con il quale, in sostituzione del dott. Paolo Orrei, è stato nominato componente della commissione straordinaria il dott. Umberto Cimmino per il periodo dal 16 dicembre 1993 al 21 dicembre 1993 ed il dott. Vincenzo D'Antuono a decorrere dal 22 dicembre 1993;

Visto il proprio decreto, in data 7 febbraio 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 28 aprile 1994, con il quale il dott. Amedeo Genovese è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto, in sostituzione del dott. Vincenzo D'Antuono;

Considerato che il dott. Amedeo Genovese non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1994;

Decreta:

Il dott. Salvatore Sibilio è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Frignano (Caserta), in sostituzione del dott. Amedeo Genovese.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1994
Registro n. 2 Interno, foglio n. 140

94A5919

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 5 luglio 1994, n. **536.**

Regolamento recante norme per il comando e la condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visti gli articoli 19 e 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;

Ritenuta la necessità di stabilire i limiti entro i quali coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o per la navigazione interna, possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto;

Visti gli articoli 90, 123 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 248, 249, 250, 252, 255 e 258 del regolamento navigazione marittima e 41 del regolamento della navigazione interna;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 467/94 espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 01987 del 7 luglio 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in regolare corso di validità, possono comandare le unità da diporto nei limiti appresso indicati:

a) *Navi da diporto:*

1) capitano superiore di lungo corso e capitano di lungo corso;

2) aspirante capitano di lungo corso;

3) padrone marittimo;

4) marinaio autorizzato al traffico e alla pesca.

b) *Imbarcazioni da diporto a motore abilitate alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa:*

1) tutti coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali indicati al punto *a)*;

2) capo barca per il traffico nello Stato;

c) *Imbarcazioni da diporto a motore abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla costa:*

1) tutti coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali indicati nei punti *a)* e *b)*;

2) capobarca per il traffico locale e per la pesca costiera;

3) capitano della navigazione interna;

4) capo timoniere della navigazione interna;

5) capobarca della navigazione interna;

6) conduttore di motoscafi per le acque interne;

7) timoniere della navigazione interna;

8) pilota motorista della navigazione interna.

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'art. 1 che assumono il comando di un'unità da diporto, devono conservare a bordo il libretto di navigazione.

Art. 3.

1. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali indicati all'art. 1, possono inoltre conseguire, senza esami, le abilitazioni previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, nei limiti indicati dall'art. 1 e con le modalità stabilite dall'art. 5.

Art. 4.

1. Coloro che sono iscritti nello speciale registro di cui all'art. 90 del codice della navigazione possono conseguire, senza esami, le abilitazioni previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, nei limiti indicati dall'art. 1 e con le modalità stabilite dal successivo art. 5.

Art. 5.

1. A richiesta dei soggetti di cui agli articoli 1 e 4, il competente ufficio marittimo di iscrizione o quello della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, provvede al rilascio della patente nautica.

2. Per ottenere la patente nautica presso gli uffici marittimi il richiedente deve presentare a corredo della domanda, redatta in bollo, i seguenti documenti:

a) certificato di nascita, cittadinanza e residenza (quest'ultimo in bollo) ovvero dichiarazione sostitutiva redatta in conformità dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) certificato medico, rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 6 giugno 1973, e successive modificazioni (avente data non anteriore a tre mesi);

c) n. 3 fotografie, di cui una autenticata;

d) copia del libretto di navigazione ovvero della licenza per pilota autenticata in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

e) attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa per il rilascio della patente.

3. Per ottenere la patente presso gli uffici provinciali MCTC l'interessato deve produrre, in allegato alla domanda in carta semplice, oltre ai documenti di cui ai punti *a), b), c), d)* ed *e),* le attestazioni dei versamenti previsti per il bollo ed i diritti di cui alla vigente tabella allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870.

Art. 6.

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 luglio 1994

Il Ministro: FIORI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1994
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 220

NOTE

AVVERTENZA:

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 19 e 20 della legge n. 50/1971 è il seguente:

«Art. 19 [come modificato dall'art. 16 della legge 26 aprile 1986, n. 193, e dall'art. 2 del D.L. 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498]. — *Al di fuori dei casi previsti dall'art. 18, non si possono comandare o condurre natanti o imbarcazioni dotati di motori aventi caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'art. 18 o navi da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione.*

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o per la navigazione interna possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti.

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla conduzione di motori installati sulle imbarcazioni da diporto, qualunque ne sia la potenza

Coloro che sono in possesso almeno del titolo professionale marittimo di motorista abilitato possono condurre motori a conbustione interna o a scoppio, installati sulle navi da diporto».

«Art. 20 [come da ultimo sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1986, n. 193, poi modificato dall'art. 2 del D L 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498] — Fermo restando quanto stabilito dall'art 18 della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa,

c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motere con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa.

Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela con motore ausiliario avente caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'art. 18 della presente legge, nonché per il comando e la condotta di motovelieri e di natanti, dotati di motore aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e a motore, abilitate alla navigazione entro 6 miglia di distanza dalla costa.

Per il comando e la condotta di motovelieri abilitati alla navigazione senza alcun limite *le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario abilitate* senza alcun limite.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto è prevista apposita abilitazione.

L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore.

La composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *b)* e *d)* del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile.

I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *a)* e *c)* del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti».

— Si riporta il testo degli articoli 90, 123 e 134 del codice della navigazione:

«Art. 90 *(Licenze e registro dei piloti).* — I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono iscritti in uno speciale registro».

«Art. 123 *(Titoli professionali del personale marittimo).* — Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:

a) capitano superiore di lungo corso;
b) capitano di lungo corso;
c) aspirante capitano di lungo corso;
d) allievo capitano di lungo corso;
e) padrone marittimo;
f) marinaio autorizzato;
g) capo barca;
h) conduttore.

Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:

a) capitano superiore di macchina;
b) capitano di macchina;
c) aspirante capitano di macchina;
d) allievo capitano di macchina;
e) meccanico navale;
f) fuochista autorizzato;
g) motorista abilitato;
h) marinaio motorista.

Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:

a) medico di bordo;
b) marconista.

I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali.

Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della professione marittima e prescrive altresì i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca.

I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento».

«Art. 134 *(Titoli professionali del personale).* — Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:

a) capitano;
b) capo timoniere;
c) capo barca;
d) conduttore di motoscafi;
e) barcaiolo abilitato.

Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:

a) macchinista;
b) motorista.

Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere *a), b), d)* del primo comma e *a), b)* del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di personale per conto di terzi.

I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalità del rilascio sono stabiliti dal regolamento.

Il Ministro per le comunicazioni in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, può determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali.

I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali».

— Il testo degli articoli 248, 249, 250, 252, 255 e 258 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, è il seguente:

«Art. 248 *(Capitano di lungo corso).* — Il capitano di lungo corso può assumere il comando di navi di qualsiasi stazza e velocità e per qualsiasi destinazione salvo quanto dispone il secondo comma del seguente articolo.

Per conseguire il titolo di capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti:

1) avere compiuto i ventiquattro anni di età;

2) possedere il titolo di aspirante capitano di lungo corso;

3) avere effettuato complessivamente quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui uno fuori dello Stretto di Gibilterra o del Canale si Suez;

4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

Gli ufficiali di vascello, provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano di lungo corso, qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito al n. 3 del precedente comma e superino apposito esame secondo gli speciali programmi, stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello della difesa, su materie attinenti all'utilizzazione commerciale della nave comprese nei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli dell'accademia navale. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano di lungo corso».

«Art. 249 *(Capitano superiore di lungo corso).* — I capitani di lungo corso, che abbiano effettuato dieci anni di navigazione in servizio di coperta dopo il conseguimento della patente, dei quali almeno tre al comando di navi non inferiori a tremila tonnellate di stazza lorda, acquistano il titolo di capitano superiore di lungo corso.

Al capitano superiore di lungo corso è riservato il comando di navi da passeggeri di stazza lorda dalle quindicimila alle ventimila tonnellate, cha abbiano una velocità superiore alle venticinque miglia all'ora e navi da passeggeri di stazza lorda superiore alle ventimila tonnellate.

Gli ufficiali superiori di vascello, provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano superiore di lungo corso qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito dal primo comma del presente articolo ed abbiano effettuato il periodo di comando previsto dallo stesso comma su navi non inferiori ad 850 tonnellate di dislocamento.

La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano superiore di lungo corso.

Qualora esigenze della navigazione lo richiedano, il comando delle navi di cui al secondo comma del presente articolo può essere affidato a capitani di lungo corso».

«Art. 250 *(Aspirante capitano di lungo corso).* — Per conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti:

1) avere compiuto ventuno anni di età;

2) possedere il titolo di allievo capitano di lungo corso;

3) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta dei quali almeno sei come allievo;

4) avere frequentato con esito favorevole, dopo il compimento del tirocinio di navigazione di cui al precedente n. 3), un corso di addestramento all'uso del radar presso istituti specializzati a tal fine riconosciuti idonei con decreto del Ministro per la marina mercantile e il funzionamento dei quali è sottoposto al controllo del Ministero;

5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

L'aspirante capitano di lungo corso può:

1) imbarcare:

a) come primo ufficiale su navi da carico di qualsiasi tonnellaggio per viaggi nel Mediterraneo, nel Mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane, lungo le coste atlantiche europee, comprese le isole britanniche, nel mare del Nord e nel mar Baltico;

b) come secondo ufficiale su navi da passeggeri per viaggi nel Mediterraneo e su navi da carico per qualsiasi destinazione;

c) come ufficiale su navi da pesca per qualsiasi destinazione;

2) assumere il comando:

a) di navi da passeggeri di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate per viaggi nel Mediterraneo, e di navi da carico di stazza lorda non superiore a 4000 tonnellate, entro i limiti geografici di cui al punto 1) *a)*, purché abbia effettuato complessivamente quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno in qualità di primo ufficiale;

b) di navi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore a 4000 tonnellate, nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bonbay, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di 300 miglia dalla costa, purché abbia effettuato almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno su navi adibite alla pesca e sempre che abbia superato l'esame per la specializzazione alla pesca secondo i programmi stabiliti con decreto dal Ministro per la marina mercantile.

Gli ufficiali di vascello provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo ad aspirante capitano di lungo corso qualora:

a) abbiano effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta;

b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per la difesa, su materie attinenti alla utilizzazione commerciale della nave, comprese nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli dell'accademia navale.

La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso».

«Art. 252 *(Padrone marittimo)*. — Il titolo di padrone marittimo è di quattro categorie: padrone marittimo di prima classe per il traffico, padrone marittimo di seconda classe per il traffico, padrone marittimo di prima classe per la pesca, padrone marittimo di seconda classe per la pesca».

«Art. 255 *(Marinaio autorizzato)*. — Il titolo di marinaio autorizzato è di due categorie: marinaio autorizzato al traffico e marinaio autorizzato alla pesca».

«Art. 258 *(Capo barca)*. — Il titolo di capo barca è di tre specie: capo barca per il traffico nello Stato, capo barca per il traffico locale e capo barca per la pesca costiera».

— Si trascrive il testo dell'art. 41 del regolamento per la navigazione interna, approvato con D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631:

«Art. 41 *(Matricole)* — Le matricole nelle quali a termini dell'art. 132 del codice è iscritto il personale navigante della navigazione interna, sono conformi al modello approvato dal Ministro per i trasporti.

Per le tre categorie del personale navigante di cui all'art. 130 del codice le matricole sono tenute separatamente.

Le matricole del personale navigante sono tenute dagli ispettorati di porto; le matricole della terza categoria sono tenute anche dalle delegazioni di approdo, dagli uffici comunali e da quelli consolari, autorizzati dal Ministro per i trasporti».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 20 della legge n. 50/1971 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 90 del codice della navigazione si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 20 della legge n. 50/1971 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 5.

— La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme». Si trascrive qui di seguito il testo degli articoli 2 e 14:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20»

«Art. 14 *(Autenticazione di copie)*. — Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti dall'art. 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. Le disposizioni di cui all'art. 13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche.

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste, nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate».

— Il D.M. 6 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 17 agosto 1973, reca: «Accertamento dei requisiti fisici per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni e navi da diporto ed alla condotta dei motori».

— La legge n. 870/1986 reca: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti». La tabella 3 annessa alla legge riporta le tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione.

94G0576

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 luglio 1994.

Condizioni e modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;

Visto l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo modificato dall'art. 36, comma 17, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1992, n. 129, che ha fissato la misura dell'aggio di vendita dei fiammiferi;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Considerato che, a termine dello stesso art. 29, occorre disciplinare le condizioni e le modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

1. La commercializzazione nel territorio della Repubblica dei fiammiferi provenienti dai Paesi della Comunità europea è disciplinata dal presente decreto.

2. La vendita al pubblico dei fiammiferi di cui al comma 1 è ammessa per tipi e condizionamenti iscritti nella tariffa di vendita al pubblico e deve essere effettuata con i sistemi di cui all'art. 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, alle stesse condizioni e modalità stabilite per i fiammiferi di produzione nazionale e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2.

1. Il soggetto che intende ricevere i fiammiferi nel territorio nazionale deve richiedere il rilascio della licenza fiscale inoltrando, per il tramite della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, apposita domanda all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, dichiarando di essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente in materia di trasparenza e di lotta alla delinquenza mafiosa.

2. La domanda deve indicare:

a) l'ubicazione dei locali in cui sarà custodita la merce, che devono possedere i requisiti di cui al successivo art. 3;

b) le generalità della persona responsabile da preporre alla gestione dei locali, che deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza di uno Stato membro della Comunità europea;

piena capacità di agire;

non aver riportato condanne penali o sanzioni per reati o delitti contro la pubblica amministrazione, l'industria e il commercio;

non versare in situazioni di decadenza, di sospensione o di revoca di diritto, di cui alle disposizioni vigenti anche in materia di trasparenza e di lotta alla delinquenza mafiosa;

c) l'ammontare presuntivo dell'imposta di fabbricazione dovuta mensilmente, che in ogni caso, non potrà essere inferiore all'imposta risultante dalla prima dichiarazione presentata ai sensi del successivo art. 9.

3. L'ufficio tecnico di finanza competente, a seguito di nulla-osta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, provvede al rilascio della licenza fiscale, previo pagamento del diritto annuale di L. 500.000, nonché prestazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della cauzione pari all'ammontare dell'imposta di fabbricazione di cui al punto *c)* del presente articolo.

4. La cauzione sarà adeguata sulla base della media dell'imposta risultante dalle ultime due dichiarazioni presentate ai sensi del successivo art. 9.

5. La licenza fiscale è valida per l'anno di emissione e si intende rinnovata sempreché il titolare provveda al versamento del diritto annuale dovuto entro il 31 dicembre di ciascun anno.

6. Tale licenza è revocata nei casi di:

a) violazione anche di una sola delle prescrizioni stabilite dal presente decreto, di disposizioni tributarie, ovvero di altre prescrizioni impartite all'amministrazione finanziaria;

b) perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

1. I locali dove sono custoditi i fiammiferi debbono avere idonee caratteristiche di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente riguardante la prevenzione degli incendi.

2. All'interno dei locali stessi è vietata qualsiasi operazione di manipolazione, trasformazione od alterazione dei fiammiferi immagazzinati, che, pertanto, non debbono subire alcun trattamento che non sia quello della diligente conservazione.

Art. 4.

1. Il movimento dei fiammiferi deve risultare da apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dal competente ufficio tecnico di finanza, sul quale debbono essere annotate quotidianamente tutte le operazioni di entrata e di uscita verificatesi durante la giornata e le quantità in rimanenza alla fine di ogni giorno, distinte per singoli tipi e condizionamenti.

2. Tale registro deve essere tenuto a cura del soggetto di cui all'art. 2 del presente decreto con l'obbligo della chiusura contabile mensile e deve contenere in particolare:

Nel carico:

le quantità ricevute per ciascun tipo e condizionamento, che debbono corrispondere a quelle risultanti dalla documentazione commerciale di scorta della merce nonché gli estremi e gli importi delle quietanze relative al pagamento dell'imposta.

Nello scarico:

a) le quantità cedute alle rivendite di generi di monopolio, distinte per ciascun tipo e condizionamento.

Per ogni operazione deve essere emessa regolare bolletta di legittimazione, da cui deve risultare:

la data di emissione;
il soggetto emittente;
il numero della rivendita e il comune ove essa è ubicata;
le quantità cedute ed il relativo valore per ciascun tipo e condizionamento;
il valore complessivo.

Le bollette di cui sopra devono essere numerate progressivamente ed emesse in doppia copia, di cui una è conservata agli atti e l'altra deve accompagnare la merce;

b) le quantità cedute per la commercializzazione all'ingrosso, distinte per ciascun tipo e condizionamento, che debbono corrispondere a quelle risultanti dalla bolletta di legittimazione.

3. Le bollette di legittimazione, numerate progressivamente, staccate da un bollettario a madre e figlia, di cui la figlia costituisce documento di accompagno della merce, devono contenere i seguenti elementi:

la data di emissione;
il soggetto emittente;
il soggetto acquirente e la destinazione della merce;
le quantità cedute ed il relativo valore per ciascun tipo e condizionamento;
il valore complessivo.

4. L'ufficio tecnico di finanza provvede ai controlli *in loco* sulla regolare tenuta del registro di carico e scarico, anche attraverso l'effettuazione dell'inventario.

Art. 5.

1. I fiammiferi debbono corrispondere alle caratteristiche tecniche dei tipi e dei condizionamenti iscritti in tariffa. I condizionamenti debbono recare la denominazione del fabbricante e l'ubicazione dell'unità produttiva.

2. A richiesta dell'interessato, da rivolgere all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e previo esame da parte del Comitato ministeriale di cui all'art. 5 della legge 13 maggio 1983, n. 198, sono iscritti in tariffa, con apposito decreto ministeriale, fiammiferi di tipo, condizionamento e caratteristiche tecniche diversi da quelli di cui al precedente comma.

Art. 6.

1. La circolazione dei fiammiferi è ammessa solo per condizionamenti muniti di apposito contrassegno di Stato, con le caratteristiche individuate all'atto dell'iscrizione in tariffa.

2. I contrassegni debbono assicurare la chiusura dell'involucro e devono essere incollati su tutta la loro superficie ed aderire stabilmente all'involucro stesso, in modo da renderne impossibile l'apertura senza rompere il contrassegno.

3. Fino al momento della vendita al consumatore, il contrassegno non può essere staccato o danneggiato e l'involucro sul quale è applicato non deve essere manomesso od alterato in alcuna parte.

Art. 7.

1. Per ottenere i contrassegni di Stato, il soggetto di cui all'art. 2 del presente decreto, deve inoltrare apposita richiesta all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, indicando la quantità, il tipo di condizionamento dei fiammiferi e l'ubicazione dell'unità produttiva ove saranno apposti tali contrassegni.

2. Sono a suo carico le spese relative alla spedizione o al ritiro dei contrassegni stessi.

3. I contrassegni di Stato non possono essere cambiati né ceduti a titolo gratuito od oneroso tra operatori. I contrassegni già consegnati possono, tuttavia, essere cambiati previa restituzione dei contrassegni stessi non più utilizzabili e che non rechino traccia di essere stati applicati sui condizionamenti, nei seguenti casi:

a) a seguito di modificazioni del tipo di contrassegno;

b) a seguito di deterioramento sopravvenuto sia durante il taglio meccanico, sia durante l'applicazione a macchina dei contrassegni.

4. I contrassegni debbono essere restituiti nei seguenti casi:

a) a seguito della radiazione dalla tariffa di vendita del tipo dei fiammiferi corrispondenti;

b) a seguito della cessazione di attività da parte del soggetto che ne aveva fatta richiesta.

Art. 8.

1. Il soggetto che ha richiesto i contrassegni, deve trasmettere alla fine di ogni mese all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un prospetto, desunto da un apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dal competente ufficio tecnico di finanza, dal quale deve risultare, per ciascun tipo di contrassegno:

a) il numero dei contrassegni ricevuti;

b) il numero dei contrassegni inviati all'unità produttiva;

c) il numero dei contrassegni eventualmente resi;

d) il numero dei contrassegni giacenti alla fine del periodo.

2. In tale prospetto deve essere anche indicato il numero dei contrassegni relativi ai condizionamenti di fiammiferi ricevuti, che devono corrispondere alle quantità prese in carico nel registro di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

1. Ai fini del pagamento dell'imposta di fabbricazione, la dichiarazione di cui all'art. 29, lettera *d)*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve essere presentata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato preventivamente alla spedizione dei fiammiferi e deve essere riferita all'introduzione da effettuarsi nel corso di ciascun mese.

2. Tale dichiarazione deve riportare i seguenti elementi:

a) le generalità e domicilio del soggetto ovvero la denominazione e la sede della ditta obbligati al pagamento dell'imposta;

b) il tipo ed il contenuto di fiammiferi di ogni singolo condizionamento ed il numero di condizionamenti che verranno ricevuti nel mese di riferimento;

c) la denominazione completa del fabbricante e l'ubicazione dell'unità produttiva;

d) le generalità e domicilio del soggetto ovvero la denominazione e la sede della ditta che effettua la spedizione;

e) l'ammontare dell'imposta di fabbricazione dovuta per ciascun tipo e condizionamento di fiammiferi in base alle aliquote vigenti alla data della dichiarazione.

3. Il versamento dell'imposta di fabbricazione risultante dalla dichiarazione mensile, che deve essere rettificata in relazione ai quantitativi effettivamente introdotti va eseguito presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al competente capitolo di entrata del bilancio dello Stato, entro e non oltre il mese successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

4. La quietanza di detto versamento deve essere inviata, per il riscontro, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

5. Sulle somme eventualmente versate dopo il termine previsto deve essere corrisposto allo Stato l'interesse di mora, di cui all'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, e successive modificazioni.

Art. 10.

1. Ai fini del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, il soggetto di cui all'art. 2 del presente decreto, per i fiammiferi ricevuti mensilmente, annota, entro la fine del mese successivo, in apposito prospetto, per ciascun tipo, le relative quantità, i prezzi unitari, gli importi al netto dell'imposta sul valore aggiunto e l'ammontare di detta imposta.

2. Lo stesso soggetto annota l'ammontare imponibile e quello dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dal prospetto di cui al precedente comma, nel registro delle fatture previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e provvede per la dichiarazione ed i versamenti mensili ai sensi dell'art. 27 del suddetto decreto.

3. Il soggetto medesimo è esonerato dall'obbligo della presentazione dell'elenco dei clienti previsto dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 11.

1. L'imposta di fabbricazione non è dovuta per i fiammiferi acquistati da privati in altro Stato membro della Comunità europea per uso proprio.

2. Si considerano acquistati per uso proprio i fiammiferi acquistati e trasportati dai privati in numero non superiore a 800 fiammiferi.

3. I fiammiferi acquistati e trasportati in quantità superiore al limite stabilito nel precedente comma, si considerano acquistati per uso commerciale e per essi devono essere osservate le disposizioni stabilite dal presente decreto ai fini del pagamento delle imposte da parte del soggetto acquirente.

Art. 12.

1. La pubblicità sui condizionamenti dei fiammiferi destinati alla vendita al pubblico è ammessa previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. A tal fine il soggetto che intende commercializzare i fiammiferi con condizionamento pubblicitario, deve presentare apposita preventiva richiesta, allegando un campione della scatola o il bozzetto della stessa.

3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede al rilascio della relativa autorizzazione, previa verifica del rispetto delle disposizioni di legge vigenti, e può richiedere informazioni aggiuntive, in considerazione della caratteristica del messaggio pubblicitario.

4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità circa la veridicità dei dati, delle descrizioni, delle affermazioni e delle illustrazioni oggetto del messaggio o della comunicazione pubblicitaria.

Art. 13.

1. La commercializzazione di fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi non destinati alla vendita al pubblico in deroga all'art. 1, è ammessa per tipi corrispondenti a quelli iscritti nella tariffa di vendita al pubblico previa autorizzazione, ai sensi dell'art. 12, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e secondo le modalità previste dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5921

DECRETO 1° settembre 1994.

Approvazione della tariffa degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni d'attuazione e transitorie del citato regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, concernente l'istituzione dell'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, che prevede la totale automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico e la sostituzione dei volumi di formalità con un archivio magnetico centralizzato e consente che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia possano essere apportate modifiche ed aggiunte alle voci di cui alla tabella allegato *B* al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1991 che approva la nuova tabella dei diritti e degli emolumenti dovuti dagli utenti per le richieste di formalità al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514, contenente il regolamento d'attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Decreta:

È approvata l'acclusa tabella che stabilisce le nuove voci di tariffa e determina gli importi degli emolumenti da corrispondere all'Automobile club d'Italia per le formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, per il rilascio dei relativi certificati e per le visure ed ispezioni da effettuarsi nel pubblico registro automobilistico.

La nuova tabella si applica alle richieste di formalità, di documenti, di visure e ispezioni, presentate agli uffici del pubblico registro automobilistico a partire dal quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1994

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

Il Ministro di grazia e giustizia
BIONDI

TABELLA

TABELLA DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI AGLI UFFICI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Art. 1.

Prima iscrizione o rinnovo dell'iscrizione di un veicolo nel pubblico registro automobilistico anche se con contestuale richiesta dell'annotazione dell'intestatario in leasing o della riserva della proprietà, annotazione del trasferimento di proprietà anche se con contestuale richiesta dell'annotazione dell'intestatario in leasing o della riserva della proprietà, trascrizione della riserva della proprietà, degli atti, domande giudiziali e sentenze previsti negli articoli da 2683 a 2695 del codice civile, annotazione, trascrizione o cancellazione di sentenza dichiarativa di fallimento, di decreto di ammissione al concordato preventivo e di decreto di ammissione all'amministrazione controllata, sequestro conservativo, pignoramento, iscrizione, rinnovazione, cancellazione ed altre modificazioni della garanzia reale e della riserva della proprietà sul veicolo, annotazione di ogni modificazione dei rapporti aventi per oggetto la garanzia reale iscritta sul veicolo, rettifica dell'iscrizione della proprietà e delle garanzie reali nonché delle annotazioni e trascrizioni di cui al presente articolo,

per ogni operazione. . . . . L. 40.500

Art. 2.

Annotazione della perdita o del rientro in possesso, della cessazione della circolazione, dell'intestazione e della cancellazione del leasing, della variazione o aggiornamento della residenza, dei dati di individuazione e delle caratteristiche del veicolo, rilascio successivo o duplicato del certificato di proprietà,

per ogni operazione. . . . . L. 14.400

Art. 3.

Certificato dello stato giuridico attuale, certificato cronologico, copia di un atto o documento, di una nota, dichiarazione di conformità o certificato di origine depositato negli archivi del pubblico registro automobilistico anche se dichiarato conforme all'atto depositato,

per ogni certificato o copia . . . . L. 12.000

Art. 4.

Ispezione dello stato giuridico attuale, visura dei registri e delle note e titoli raccolti nei fascicoli d'ufficio,

per ogni ispezione o visura . . . . L. 5.500

Roma, 1° settembre 1994

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

Il Ministro di grazia e giustizia
BIONDI

94A5922

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 28 luglio 1994.

Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale:

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, relativo all'attuazione della direttiva 90/667 del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione in commercio di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425 CEE;

Vista la decisione della Commissione del 27 giugno n. 94/381 CE concernente le misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina;

Ritenuto necessario conformarsi alle disposizioni della decisione n. 94/381 CE;

Ordina:

Art. 1.

1. È vietata la somministrazione ai ruminanti di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti di mammiferi.

2. Può essere autorizzata la somministrazione ai ruminanti di mangimi contenenti proteine appartenenti a specie diverse dai ruminanti a condizione che nella fase di produzione e commercializzazione dei mangimi possa essere assicurato che detti alimenti non provengono da tessuti di ruminanti.

3. I produttori di mangimi che intendono produrre alimenti destinati ai ruminanti contenenti proteine di tessuti di mammiferi non appartenenti ai ruminanti devono farne richiesta al Ministero della sanità, allegando alla domanda la documentazione necessaria atta a garantire il rispetto delle condizioni di cui al secondo comma.

4. Il Ministero della sanità concede l'autorizzazione agli interessati e fissa le condizioni per la produzione, commercializzazione e la somministrazione dei mangimi di cui al secondo comma previo parere favorevole della Commissione dell'Unione europea.

Art. 2.

1. La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1994

p. *Il Ministro:* NISTICÒ

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 261

94A5923

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE 28 luglio 1994.

Art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: Regole tecniche per l'uso dei supporti ottici. (Deliberazione n. 15).

L'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede che gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si ritengono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche, dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Viste le proposte all'uopo predisposte dagli uffici, consistenti in:

a) regole tecniche per l'uso dei supporti ottici ai fini previsti dal comma 15, art. 2, della legge n. 537/93;

b) allegato - indicazioni per le procedure conformi alle regole tecniche per l'uso dei supporti ottici ai fini previsti dal comma 15, art. 2, della legge n. 537/93;

c) note esplicative sulle regole tecniche per l'uso dei supporti ottici ai fini previsti dal comma 15, art. 2, della legge n. 537/93;

Ritenuto di accogliere le proposte suindicate;

Delibera

di dettare, a norma dell'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le regole tecniche di seguito riportate, indicando nel contempo le procedure conformi alle stesse:

REGOLE TECNICHE PER L'USO DEI SUPPORTI OTTICI

1. Sono utilizzabili i CD-R e le tecnologie WORM, fisicamente non riscrivibili: ablativa, «alloy forming», «bubble forming», «dye polymer», «phase change».

Limitatamente all'uso di queste tecnologie WORM non riscrivibili, per la struttura fisica del supporto ottico si adottano come regole tecniche dell'Autorità le seguenti norme ISO:

ISO 9171 parte 1 e parte 2;

ISO 10885.

In mancanza ed in attesa di uno standard specifico per i CD-R è ammesso il loro utilizzo purché conformi alla norma ISO 10149.

Quando saranno disponibili altre norme ISO che egualmente soddisfino le esigenze per l'archiviazione su supporto ottico ai fini probatori ed amministrativi, l'Autorità provvederà ad aggiornare il presente elenco e ad emanare le relative regole tecniche.

2. Per la struttura logica dei file, si adottano:

per i dischi ottici, la norma ISO/DIS 13346, approvata ed in corso di pubblicazione, da seguire in tutte le sue parti 1,2,3,4,5;

per i CD-R la norma ISO/DIS 13490, approvata ed in corso di pubblicazione, e la norma ISO 9660 nei casi in cui è applicabile.

3. Per la memorizzazione sul disco dei documenti e per i meccanismi di lettura, al momento non vi sono norme in proposito, ma è in corso il procedimento di approvazione di alcune di esse.

Fino ad allora si adottano, per analogia, le stesse norme del CCITT G3 e G4 FAX.

Per la compressione, si adotta anche la norma ISO 10918, la cui parte prima è pubblicata mentre la parte seconda è stata approvata ed è in corso di pubblicazione.

4. Il fornitore del disco ottico deve indicare, sotto la sua responsabilità, le condizioni ottimali (temperatura, umidità, ecc.) per la conservazione fisica, per la stabilità del supporto e per la sua fruibilità (leggibilità e riproducibilità) a lungo termine. L'Amministrazione deve assicurarsi che tali condizioni vengano rispettate attentamente.

5. L'identificazione univoca del singolo disco fisico, ai fini della protezione contro l'eventuale alterazione dolosa del suo contenuto e riscrittura su un altro disco ottico, deve essere garantita dal fornitore del disco; ogni disco deve quindi riportare, in maniera facilmente leggibile e non alterabile:

il nome, o un identificativo, del fornitore;

la data di fabbricazione;

un codice identificativo del singolo disco fisico, che il costruttore deve garantire essere unico, formato da numeri e/o lettere dell'alfabeto.

In alternativa, è ammessa l'identificazione del disco mediante firma autografa del responsabile del disco sul supporto stesso e l'apposizione di un numero identificativo la cui unicità è garantita dal responsabile del disco, realizzate con modalità che le rendano indelebili.

Se si vuole assicurare l'appartenenza del disco ad un lotto specifico della pubblica amministrazione, il lotto dovrà essere contraddistinto da un ologramma, sufficientemente difficile da riprodurre, posto sul disco con una tecnica di incollaggio, o di stampa, che garantisca contro la possibilità di trasferirlo in maniera non rilevabile.

6. Il fornitore del sistema di scrittura/lettura («drive»), insieme alle apparecchiature fisiche e ai relativi programmi di gestione, dovrà anche fornire e certificare la corretta funzionalità di uno o più programmi che svolgano complessivamente le seguenti funzioni:

leggere in qualunque momento qualunque traccia, anche quelle dichiarate come cancellate, ai fini della protezione contro le riscritture parziali sullo stesso disco;

conoscere in ogni momento il numero delle tracce occupate e di quelle libere, sia relativamente alla parte dati che a quella dei settori alternativi;

gestire la cattura dell'immagine nella fase di memorizzazione con modalità che non permettano manomissioni del documento;

copiare, visualizzare, stampare i documenti archiviati su supporto ottico con modalità che non permettano manomissioni del documento.

Questi programmi devono presentare all'utente un'interfaccia auto esplicativa, che permetta anche ad un utente non abituato di accedere alle informazioni che essi forniscono

Saranno preferiti i sistemi di cattura/scrittura che permettono di misurare le capacità residue di correzione di errore, rese possibili dai campi ECC, in modo che il risultato della misura possa essere assunto come uno degli indici utili alle procedure che definiscono il momento opportuno per il riversamento su altro supporto.

7. I contratti di fornitura devono contenere clausole atte a garantire sia da parte del fornitore del supporto fisico che di quello dei sistemi di lettura/scrittura:

la disponibilità sul mercato di supporti ottici e di apparecchiature ad essi conformi (sistemi di lettura/scrittura e di gestione fisica) per tre anni;

la compatibilità tra sistemi al momento del passaggio da uno obsoleto ad un altro più avanzato imposto dall'evoluzione tecnologica;

la disponibilità della manutenzione e di parti di ricambio per almeno due anni dopo aver informato l'amministrazione dell'uscita dal mercato del sistema;

la disponibilità di procedure per il riversamento al momento in cui il sistema offerto dal fornitore uscirà dal mercato;

l'esistenza sul mercato di almeno un fornitore alternativo per i dischi e per i sistemi di lettura/scrittura.

L'esistenza sul mercato di almeno un fornitore alternativo per i sistemi di gestione fisica («juke-box») è motivo di preferenza.

8. Il contratto di fornitura deve anche contenere l'indicazione delle norme a cui la fornitura si deve conformare e la richiesta di produrre adeguata certificazione di conformità emessa da un centro europeo riconosciuto. Tale certificazione puo tuttavia essere sostituita da un'autodichiarazione in cui il fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara la conformità delle apparecchiature fornite alle norme citate nel contratto.

9. Saranno regolati con provvedimenti successivi gli aspetti relativi:

all'archiviazione dei documenti che presentano colori;

all'archiviazione dei documenti redatti in forma elettronica;

all'uso della crittografia;

alla produzione e alla conservazione delle relative chiavi;

all'uso dei meccanismi di firma elettronica;

alla produzione e alla pubblicità delle relative chiavi;

al modo di trattare i formati non A4;

alla trasmissione via rete del documento da esibire;

a tempi e modalità di riversamento su altri supporti.

10. Regole tecniche da definire in funzione dell'emanazione delle procedure operative.

Ogni disco ottico deve contenere tutte le informazioni che permettono di facilitare il ritrovamento dei documenti archiviati, nella loro interezza, anche a grande distanza di tempo e anche da persone diverse da quelle che hanno proceduto all'archiviazione.

Il primo file memorizzato sul disco ottico deve quindi contenere, in un formato e con le modalità che saranno precisate con documenti successivi:

la data di inizio della registrazione;

l'identificazione della persona fisica responsabile del riempimento del disco;

le informazioni generali relative:

al disco;

al suo contenuto previsto;

alle modalità con cui esso sarà riempito;

all'uso della compressione;

all'uso di crittografia;

all'uso dei programmi di cui al precedente punto 6.

Per ogni file memorizzato sul disco ottico devono essere introdotti, con modalità che saranno precisate con documenti successivi, i seguenti dati:

l'identificazione della persona fisica che lo ha immesso;

la data di archiviazione di quel file;

eventuali informazioni relative alla crittografia;

eventuali informazioni relative alla firma elettronica;

altre informazioni utili al ritrovamento del documento;

la somma ciclica («checksum») del file contenente il documento e dei dati aggiuntivi.

Alla chiusura del disco deve essere garantito che sul disco stesso siano stati memorizzati, con modalità che saranno precisate con documenti successivi, anche i seguenti dati:

la data di fine dell'archiviazione;

l'identificazione della persona fisica che lo ha chiuso;

il contenuto effettivo del disco;

le informazioni relative agli indici;

quelle relative alle tracce occupate, a quelle libere e a quelle danneggiate, come rilevate dai programmi previsti al precedente punto 6;

le altre informazioni utili al ritrovamento dei documenti.

Allegato - Indicazioni per le procedure conformi alle regole tecniche per l'uso dei supporti ottici.

Roma, 28 luglio 1994

Il presidente: REY

ALLEGATO

INDICAZIONI PER LE PROCEDURE CONFORMI ALLE REGOLE TECNICHE PER L'USO DEI SUPPORTI OTTICI

Per poter raggiungere le finalità previste dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 537/93, occorre che «le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate dall'Autorità»: le procedure devono essere quindi definite in modo da completare le regole tecniche e da tenere conto dei fatti specifici illustrati nel seguito di questo allegato, che indica le caratteristiche che devono avere le procedure per l'applicazione del citato comma 15.

Tutte le procedure devono essere pubbliche ed esibibili per stabilirne l'ammissibilità legale. Le procedure devono essere comunicate all'Autorità, che ne conserverà copia. Inoltre, devono essere previsti meccanismi di verifica, di revisione, di certificazione delle procedure e del fatto che sono applicate correttamente.

1.1 *Sicurezza.*

Ai fini della sicurezza, le procedure devono tenere conto, e quindi disciplinare, i seguenti aspetti:

individuare per ogni disco la persona fisica responsabile del suo riempimento;

assicurare che il disco sia tenuto sotto stretto controllo fino a che esso non è stato riempito completamente (perché fino ad allora è sempre possibile sostituire un documento già registrato con una nuova versione modificata);

indicare le condizioni sotto le quali il processo di memorizzazione garantisce l'autenticità del documento archiviato;

regolamentare le operazioni per l'apertura di un disco nuovo (formattazione e/o verifica che sia vuoto, creazione del primo file, ecc.);

regolamentare le operazioni per la creazione di ogni singolo file contenente le informazioni da archiviare e l'aggiunta, per ognuno di essi, delle informazioni indicate dalle regole tecniche e di altre eventualmente ritenute opportune;

regolamentare le operazioni per la chiusura del disco (verificare lo stato di riempimento, la formazione di indici e di statistiche, verificare che sono state rese non più utilizzabili le tracce di riserva, introdurre i dati indicati dalle regole tecniche ed altri eventualmente ritenuti opportuni, ecc.);

regolamentare, qualora sia, per ragioni di riservatezza, necessario l'uso di crittografia nella conservazione di documenti su disco, la procedura di formazione e di conservazione (e la relativa responsabilità) delle parole chiave; la procedura dovrà anche garantire che, quando ogni documento potrà essere reso pubblico, anche la sua chiave crittografica sarà resa pubblica;

garantire che il documento memorizzato sul disco ottico sia conforme all'originale; a questo proposito, avendo usate apparecchiature conformi alle specifiche tecniche e seguite procedure conformi alle regole tecniche, l'Amministrazione ha il potere di autocertificare la conformità del documento su disco ottico all'originale (cartaceo o informatico);

regolamentare il rilascio di copie;

imporre che, al momento dell'immissione di un documento (o di una serie di documenti), l'operatore autorizzato dal responsabile del disco ottico debba introdurre anche un proprio elemento identificativo, la data e l'ora, le parole chiave per il ritrovamento del documento (o dei documenti), aggiornare gli indici e certificare che l'immagine introdotta è la vera e completa rappresentazione del documento (o dei documenti),

regolamentare, qualora sia necessario, l'uso di un meccanismo di firma elettronica e la pubblicità degli strumenti (ad esempio, delle chiavi) per il riconoscimento delle firme elettroniche.

1.2 *Memorizzazione dei documenti*

Ai fini della memorizzazione dei documenti su disco, le procedure devono:

definire le modalità per il trasferimento da carta verso disco,

imporre la memorizzazione sotto forma di immagine ottica solo per documenti cartacei che contengono firme autografe, timbri, bolli, figure, ed altri elementi simili;

regolare come avviene la memorizzazione diretta di un file su disco ottico (è in questo momento che esso diventa un «documento elettronico») e la sua successiva visualizzazione quando occorre leggerlo;

precisare se le esigenze dell'Amministrazione richiedono che i documenti archiviati su un unico disco siano tutti di unico tipo (immagine o «file»), oppure se è consentito che sullo stesso disco siano presenti contemporaneamente documenti di entrambi i tipi; si noti che se si sceglie la memorizzazione per immagini, la presenza simultanea di dati, oltre che immagini, è comunque necessaria almeno perché occorre memorizzare sul disco anche i dati sulle modalità dell'archiviazione,

differenziare, dove necessario, le metodologie di introduzione dei documenti preesistenti all'avvio del sistema di archiviazione su disco ottico, dalle metodologie usate per l'introduzione dei documenti che saranno prodotti successivamente;

assicurare la conservazione, sullo stesso disco, delle informazioni generali relative al disco, al suo contenuto, alle modalità con cui esso è stato riempito, in particolare quelle relative alla compressione e alla eventuale crittografia, al responsabile e ai soggetti che lo hanno riempito (come ente e come persona), alla data di inizio dell'archiviazione e alla data di fine, ecc.;

assicurare la conservazione, sullo stesso disco, delle informazioni che permettono di facilitare il ritrovamento dei documenti archiviati anche a grande distanza di tempo e anche da persone diverse da quelle che hanno proceduto all'archiviazione, e definire le procedure per l'uso di queste informazioni;

verificare che, qualora si sia scelta l'archiviazione per immagine, l'immagine archiviata sul disco sia identica a quella dell'originale cartaceo; se invece si è scelta l'archiviazione per «file», le procedure devono definire se si accetta che le immagini prodotte possano differire tra di loro per le modalità di stampa; se non lo si accetta, le procedure debbono definire le modalità di conservazione dei processi di stampa sullo stesso disco, al fine di garantire l'unicità dell'immagine finale prodotta;

attestare la conformità del documento riprodotto su supporto ottico all'originale cartaceo;

regolamentare le modalità della distruzione del documento cartaceo originale, da effettuarsi al momento della trascrizione su disco ottico;

per tutti i documenti introdotti sul disco, sia quelli preesistenti su supporto cartaceo e trasferiti sul disco, sia quelli originati già in forma elettronica, determinare la struttura dell'archivio, attribuire un codice di identificazione per ogni singolo documento, mantenere il nesso amministrativo che eventualmente intercorre fra i documenti.

1.3 *Durata.*

Ai sensi della normativa vigente, al fine di assicurare la necessaria durata della conservazione, le procedure devono prevedere:

il raggruppamento dei documenti, e quindi eventualmente anche dei dischi, differenziati per la durata della conservazione; ad esempio:

quelli per la conservazione indefinita;

quelli per la conservazione per almeno 40 anni;

quelli per la conservazione per almeno 10 anni;

i termini periodici, per ciascuno di essi, per il controllo della qualità della conservazione dei documenti;

ove il sistema di scrittura/lettura permetta di misurare la qualità, la definizione del livello minimo di qualità accettabile, al di sotto del quale diventa necessario il riversamento dei dati su altro disco; a tal fine le procedure devono prevedere un controllo periodico della qualità della registrazione dei dati sul disco per controllarne il lento ma inevitabile deterioramento;

le procedure, se necessario, per permettere/regolare la produzione di copie di «rinfresco», eventualmente su nuovi, futuri, tipi di supporti (effettuazione di riversamenti dei documenti su nuovi supporti);

le modalità tecniche per l'eliminazione dei dischi, indicate, per tutta la documentazione, dagli articoli 27, 35, 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409/63;

le modalità per il trasporto agli archivi di Stato o presso gli istituti di conservazione previsti dalla legge archivistica, allo scadere del periodo di conservazione, del disco ottico e delle copie di sicurezza create dall'Amministrazione.

1.4 *Esibizione.*

Ai fini dell'esibizione le procedure devono completare le regole tecniche, tenendo conto che, in questo caso in modo particolare, il confine tra le regole tecniche e le procedure non è sempre determinabile con precisione assoluta.

Nel caso in cui il documento sia memorizzato direttamente come «file» sul disco ottico, le procedure devono determinare come avviene la sua successiva visualizzazione quando lo si deve leggere. In questo caso non è infatti garantita, ai fini dell'esibizione, l'unicità dell'immagine che si ricaverà dal disco ottico, perché essa dipenderà da come verrà prodotta l'immagine grafica al momento dell'esibizione.

L'esibizione di un documento memorizzato su supporto ottico può avvenire in vari «modi», tra i quali saranno qui considerati i seguenti:

A. Esibendo il disco su cui è conservato il documento da esibire.

Poiché sullo stesso disco è in generale contenuta una grande quantità di documenti diversi, l'esibizione del disco originale implica quindi anche la possibile lettura di tutti gli altri documenti in esso contenuti. Implica inoltre la loro asportazione, anche solo temporanea, dall'archivio dell'esibente.

Le procedure devono quindi stabilire se l'ente, verso il quale viene fatta l'esibizione, può, o deve, conservare il disco fisico che riceve, oppure puo, o deve, copiare il documento sui propri dischi, oppure se puo, o deve, stamparlo e conservare la copia cartacea. Poiché nel primo caso l'asportazione temporanea potrebbe essere anche molto prolungata, le procedure devono regolare se e come la responsabilità della conservazione degli altri documenti passa all'ente verso cui si è esibito il disco. Nel secondo e nel terzo le procedure devono invece stabilire come viene garantita nel tempo la validità della copia. Le procedure devono anche stabilire le modalità di esecuzione di copie da copie e i limiti della loro validità.

B. Esibendo un disco ottico su cui è stato copiato il solo documento da esibire

Le procedure devono indicare come viene garantita (e/o dimostrata) la conformità della copia all'originale e come viene assicurata la validità della riproduzione conforme su altro supporto informatico (e ottico in particolare).

C. Mediante trasmissione via rete del documento da esibire.

Le procedure devono indicare come potrebbe effettuarsi, se diventasse necessaria, la verifica a posteriori della sua conformità al documento conservato nel disco originale.

D. Esibendo una copia su carta del documento da esibire.

Le procedure devono indicare se e come l'esibizione di copia su carta può essere completata dalla possibilità di autocertificarne la conformità all'originale, e come viene assicurata la validità della copia conforme su carta.

E. Mediante sopralluogo dell'ente verso cui si deve esibire nel luogo in cui sono conservati i dischi ottici dell'esibente.

Le procedure devono precisare le modalità con cui deve avvenire l'esibizione in questo caso.

In tutti i casi detti precedentemente, ma in particolare nel caso *D*, le procedure devono anche indicare il livello minimo accettabile della qualità grafica della riproduzione finale.

1.5 *Varie.*

Le procedure devono infine:

stabilire un congruo periodo di transizione per permettere a chi avesse già fatto investimenti in questo settore di adeguarsi alle norme attuali; ad esempio prevedendo che le amministrazioni definiscano le procedure di estrazione e trasporto, eventualmente graduale, dai formati esistenti a quelli normalizzati definiti dall'Autorità;

stabilire se e come viene permessa la visualizzazione a distanza, anche a richiesta di terzi;

definire se è necessaria una richiesta di autorizzazione e/o di collaudo dei sistemi di archiviazione ottica;

definire eventuali ulteriori regole comportamentali;

definire come sono trattati, per i documenti conservati su dischi ottici, i problemi:

della bollatura di registri;

della bollatura di documenti;

dei bolli;

dei timbri;

delle marche da bollo;

delle marche varie per tasse varie;

ecc.;

prevedere eventualmente l'introduzione di bollatura virtuale per documenti su dischi ottici.

NOTE ESPLICATIVE SULLE REGOLE TECNICHE PER L'USO DEI SUPPORTI OTTICI

1. *Premessa.*

La legge finanziaria 1994 (n. 537, *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993) ha stabilito la possibilità di usare i supporti ottici per la conservazione dei documenti: più precisamente, il comma 15 dell'art. 2 recita: «Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, ..., dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ....». La legge fa quindi riferimento alla possibilità di usare l'archiviazione su supporto ottico in alternativa ad altri strumenti.

Restano «in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al personale degli archivi di Stato, nonché le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale». Lo spirito della norma vuole tutelare i documenti di interesse storico, artistico e culturale: per questi documenti è opportuno che vi sia, per il riversamento su supporti ottici, la preventiva autorizzazione del ministero competente.

La norma, come espressamente indicato dalla commissione parlamentare, interessa sia la pubblica amministrazione (centrale e periferica), sia i privati, sia i rapporti che intercorrono tra questi soggetti.

Alla luce di queste considerazioni, l'Autorità emana regole tecniche tali che sulla base di esse possano essere definite le procedure necessarie, richieste dal citato comma 15 dell'art 2 della finanziaria. L'Autorità

comunque ritiene opportuno fornire alcune indicazioni sugli aspetti che le procedure devono trattare per meglio conformarsi alle regole tecniche. Il motivo di questa scelta è scaturito dalla consapevolezza che solo una giusta integrazione tra regole tecniche e procedure può dare quelle garanzie necessarie per facilitare la diffusione dei sistemi di archiviazione ottica nella pubblica amministrazione e tra gli organismi privati.

Il presente documento contiene le note esplicative alle regole tecniche e alle indicazioni sulle procedure che l'Autorità emana per regolare il settore.

L'Autorità rende pubblico ora il presente gruppo di documenti, sebbene non ancora del tutto completo, al fine di far conoscere le proprie determinazioni sull'argomento. Essa intende infatti fornire al più presto alle amministrazioni, ai fornitori ed ai privati interessati una precisa indicazione, tra le norme esistenti, di quelle adatte a soddisfare i requisiti indicati dalla legge, con le integrazioni e le prescrizioni addizionali necessarie, anche per le modalità di definizione delle procedure. Questa scelta è fatta affinché il mercato non sia colto impreparato al momento in cui le amministrazioni decideranno di avviare concretamente la realizzazione di sistemi di archiviazione ottica.

Quanto alle tecnologie, l'Autorità indica qui quelle che al momento attuale sono già sufficientemente mature per soddisfare le esigenze della pubblica amministrazione, per validarne poi successivamente altre quando diventeranno altrettanto mature.

Le regole tecniche devono comunque rispettare le decisioni dell'Unione europea in materia, ed in particolare quella che vieta ad uno Stato membro di definire autonomamente regole tecniche diverse dalle norme europee. È vietato, inoltre, adottare come regole tecniche specifiche proprietarie non pubblicamente disponibili e non emanate da un organismo autorizzato.

D'altra parte, le norme europee in materia di supporti ottici necessarie non sono state ancora adeguate all'attuale livello di sviluppo della tecnologia, sebbene l'attività degli Enti normatori, mirata a tale adeguamento, sia tuttora in corso.

Inoltre, l'art. 2, comma 15, della legge n. 537/93 assegna alla conservazione su supporto ottico una specificità tutta italiana, perché esso prevede esplicitamente che gli obblighi di conservazione e di esibizione a fini sia amministravi che probatori possano essere assolti attraverso l'utilizzo del supporto ottico in sostituzione di quello cartaceo. Ciò introduce quindi una serie aggiuntiva di vincoli e di limitazioni all'uso della tecnologia che riducono ulteriormente lo spettro della normativa europea disponibile.

L'Autorità, tenendo conto di queste limitazioni, provvederà ad aggiornare costantemente le attuali regole tecniche e ad emanarne delle nuove, mantenendosi sempre in linea con le normative in materia previste dall'Unione europea.

2. *Le norme tecniche esistenti.*

Tra le norme tecniche esistenti e quelle attualmente in via di definizione, sono state individuate quelle che l'Autorità ritiene che siano adatte alla pubblica amministrazione italiana. Nel seguito di questo documento sono riportate le considerazioni e le esigenze in base alle quali sono state effettuate le scelte.

È da notare che alcune norme del settore sono caratterizzate da molti parametri: è quindi in ogni caso necessario selezionarne alcuni per i quali fissare i valori da adottare. L'Autorità ritiene che sia più conveniente non fare subito tutte le scelte, ma, nel tempo, procedere a una loro graduale selezione e/o riduzione, stringendo, ad esempio, i campi di variabilità ammessi per i relativi parametri.

Per una efficiente introduzione dei sistemi di archiviazione su supporto ottico occorrono anche le norme relative ad alcuni aspetti complementari: ad esempio, per la codifica dei caratteri del testo e di controllo, per il compattamento dei testi, per la scansione dei documenti, per la crittografia, eccetera.

È poi anche da notare che esistono numerose tecnologie per la realizzazione di sistemi di archiviazione su supporti ottici, che differiscono principalmente, ai fini di quanto qui trattato, perché per alcune tecnologie la caratteristica di non riscrivibilità è dovuta alla irreversibilità del processo fisico che «scrive» sul disco. Al contrario, per altre tecnologie il procedimento fisico di scrittura sul disco è di per sé reversibile, nel senso che, fisicamente, il disco può essere riscritto più volte (per alcune tecnologie, la riscritturazione è possibile molte volte, per altre solo poche volte).

Tra le tecnologie riscrivibili, per quella magneto ottica esistono sistemi di lettura/scrittura opportuni, in grado di trattare il supporto come se fosse WORM, impedendo la riscrittura su campi già utilizzati dall'utente.

Questi dischi sono formattabili con la perdita sia dei dati che della caratteristica di essere usati successivamente come WORM.

È infine da notare che, fino all'entrata in vigore dell'art. 2, comma 15, della legge n. 537/93, l'uso di dischi ottici non sostituiva la conservazione cartacea e non aveva valore né amministrativo né probatorio, che restava unicamente affidato alla conservazione degli originali cartacei. i sistemi a disco ottico erano utilizzati solo per ragioni di efficienza nella gestione di grandi quantità di documenti cartacei. Ed è tuttora così in molti Paesi dove l'uso di dischi ottici è ampiamente diffuso, ma con la sola finalità della gestione, senza sostituzione dei documenti cartacei.

3. *Finalità ed esigenze degli utenti.*

Dalla lettura dell'art. 2, comma 15, della legge n 537/93 si deduce che la finalità dell'uso dei dischi ottici è duplice: da un lato deve permettere la conservazione (e quindi la leggibilità) a lungo termine dei documenti; dall'altro, deve rendere possibile l'esibizione, e quindi lo scambio di documenti tra soggetti diversi, con valore amministrativo e probatorio.

Ai fini degli scambi occorre quindi garantire la più ampia possibilità di leggere il disco fisico anche con sistemi diversi da quello che li ha scritti, occorre cioè la massima compatibilità tra i vari sistemi di lettura e di scrittura.

Ai fini della conservazione a lungo termine occorre anzitutto la garanzia della possibilità della conservazione fisica del disco per un tempo adeguato, e in secondo luogo la garanzia della compatibilità, oltre che con tutti i sistemi di lettura attuali, anche con quelli futuri, per un tempo adeguato.

È insomma quindi necessario mirare alla leggibilità «universale» del disco fisico.

Nei paragrafi successivi si esamineranno qundi più attentamente le finalità e le conseguenti esigenze della pubblica amministrazione legate all'obbiettivo fissato dal comma 15, che indica gli archivi ottici come sostitutivi di quelli cartacei, al fine di distruggere questi ultimi dopo il loro trasferimento sull'archivio ottico: da esse derivano le regole tecniche dettate dall'Autorità.

3.1 *La sicurezza.*

Occorre la massima garanzia della non alterabilità dei dati memorizzati sul supporto e comunque una adeguata possibilità di rilevare se è avvenuta una loro manomissione.

La sicurezza è garantita al livello richiesto solo se tutto il processo di cattura, archiviazione, conservazione e riproduzione, sia negli aspetti tecnici che procedurali, è controllato allo stesso livello.

Questo orientamento, espresso in sede di normalizzazione internazionale, è pienamente condivisibile: attualmente tutto il processo di registrazione è allo studio del comitato ISO/TC 171/WG 7; sicuramente quando questa commissione avrà completato i suoi lavori vi saranno nuovi spunti di riflessione ed aggiornamenti delle regole tecniche anche da parte dell'Autorità.

Nell'attesa che queste norme internazionali siano emanate, è doveroso per l'Autorità evidenziare che i livelli di sicurezza offerti dalle varie tipologie di tecnologie sono diversi.

Le tecnologie irreversibili offrono intrinsecamente garanzie maggiori di quelle reversibili.

Infatti, nel caso delle tecnologie reversibili, l'impossibilità di riscrittura del disco è garantita solo dal fatto che i programmi contenuti nel sistema di scrittura riconoscono le indicazioni presenti sul disco e non scrivono su zone già scritte in precedenza: la sicurezza è quindi legata alla conseguente grande difficoltà che si incontrerebbe nel tentare di modificare quei programmi. Ma ciò non è sufficiente per le esigenze della pubblica amministrazione, perché ciò potrebbe infatti al più garantire che gli operatori locali non sarebbero in grado di alterare il contenuto dei dischi, ma non sarebbe sufficiente a garantire, specialmente dopo un lunghissimo tempo di conservazione, che il disco non sia mai stato asportato e portato all'esterno dove invece organizzazioni interessate, ad esempio quelle criminose, potrebbero creare un centro di scrittura dotato dei programmi necessari per l'alterazione del contenuto dei dischi ottici reversibili.

Altro punto debole della tecnologia M.O. è la suscettibilità ai campi magnetici, che possono determinare la perdita completa delle informazioni memorizzate.

Per la protezione contro la copiatura e riscrittura totale (con eventuale alterazione dolosa del suo contenuto) su un altro disco ottico è poi necessaria l'identificazione fisica del singolo disco fisico.

Per la protezione contro le riscritture parziali sullo stesso disco è poi anche necessario che il sistema di lettura permetta di leggere sempre tutte le tracce, anche quelle cancellate (nel caso sia necessario sostituire un documento, poiché il disco è non riscrivibile, il sistema scrive in un'area diversa la nuova versione del documento, lascia dove stava la vecchia versione e, nell'indice del disco, sostituisce i puntatori alla vecchia versione con nuovi puntatori alla nuova versione). È poi da prevedere anche la possibilità di avere un resoconto delle parti non ancora utilizzate presenti sul disco.

Per ragioni di riservatezza deve essere ammesso l'uso della crittografia nella conservazione delle informazioni su disco: ma in tal caso occorre che l'algoritmo di crittografia sia normalizzato e che sia regolamentata anche la procedura di formazione e di conservazione (e la relativa responsabilità) delle parole chiave.

Devono essere ammessi anche i meccanismi di firma elettronica, regolamentando la pubblicità degli strumenti (ad esempio, delle chiavi) per il riconoscimento della firma.

È infine opportuno valutare l'utilità di disporre l'esecuzione di adeguate copie di riserva del disco.

3.2 *La conservazione.*

Le esigenze di conservazione richiedono che venga garantita, sia al momento della regione che nel futuro:

la fedeltà all'immagine originale del documento;

e la sua leggibilità;

la sua duplicabilità;

la resistenza a tentativi di alterazione;

la stabilità nel tempo del supporto in condizioni normali di conservazione.

Per la conservazione fisica e per la stabilità del supporto ottico devono essere rese note dal fornitore e garantite dall'Amministrazione le condizioni ottimali.

Se il documento era inizialmente su carta, per poterlo archiviare si deve procedere alla sua lettura per punti, ad esempio con un meccanismo a scansione («scanner»), e alla memorizzazione del risultato così prodotto sul disco ottico. Per ovvie ragioni di risparmio di spazio è in questo caso necessario l'uso anche di un meccanismo di compressione che deve quindi essere normalizzato.

Se il documento era inizialmente un «file» prodotto da un elaboratore di testi, si può procedere come sopra, producendo prima un'immagine di stampa e archiviandola poi come se essa provenisse da un meccanismo di scansione.

Ma è anche possibile accettare che la conservazione (e la conseguente eventuale esibizione) non avvenga necessariamente a livello di immagine grafica ma che possa avvenire mediante conservazione del file (e quindi mediante la produzione della sua immagine di stampa solo al momento dell'esibizione). In questo caso, però, l'aspetto grafico del documento non è determinato a priori, ma dipende dagli apparati fisici e dai programmi usati per la stampa, e potrà quindi variare con essi. Non è quindi garantita, ai fini dell'esibizione, l'unicità dell'immagine che si ricaverà dal disco ottico, perché essa dipenderà da come verrà prodotta l'immagine grafica al momento dell'esibizione. Se si desidera ottenere l'unicità dell'immagine, le procedure devono imporre che insieme alla conservazione del file avvenga anche la conservazione delle informazioni relative alla produzione della stampa.

Si noti che anche nel caso precedente (memorizzazione dell'immaggine) è possibile, con un riconoscitore di caratteri, passare al «file» e quindi successivamente ad un testo identico come contenuto ma con una immagine di stampa che potrà essere diversa.

L'Autorità ritiene che dovranno essere ammesse entrambe le possibilità, anche per rendere possibile la conservazione di documenti contenenti simultaneamente immagini, piante, disegni, ecc., e per la conservazione di modulistica.

Potrebbe risultare necessario per il corretto svolgimento delle procedure assicurare una conservazione stabile nel tempo di copie di riferimento di processi automatici normalizzati per la stampa, per la compressione, per la crittografia, ecc.: in tal caso si potrebbe assegnare ad un opportuno organismo (la «Conservatoria dei programmi e dei processi campione») il compito di fungere da depositario e da conservatore ai fini delle esigenze della pubblica amministrazione.

Questo compito potrebbe essere svolto dal Ministero dei beni culturali.

I tempi di conservazione dei documenti cartacei (e quindi anche di quelli su disco ottico) sono stabiliti dalla normativa vigente; l'Amministrazione archivistica, per i documenti a conservazione illimitata da versare agli archivi di Stato o sottoposti alla vigilanza della Soprintendenze archivistiche, indicherà modalità e tempi di versamento.

3.3 *L'esibizione.*

L'esibizione di un documento memorizzato su supporto ottico può avvenire in vari «modi», tra i quali sono qui stati considerati i seguenti:

1. esibendo il disco su cui è conservato il documento da esibire;

2. esibendo un disco ottico su cui è stato copiato il solo documento da esibire;

3. mediante trasmissione via rete del documento da esibire;

4. esibendo una copia su carta del documento da esibire;

5. mediante sopralluogo dell'ente verso cui si deve esibire nel luogo in cui sono conservati i dischi ottici dell'esibente.

Tutti i modi esposti richiedono la attenta definizione di opportune procedure, mentre il solo modo 3 richiede anche la definizione di opportune regole tecniche.

3.4 *Il ritrovamento delle informazioni.*

Sul disco devono essere conservate anche le informazioni generali relative al disco, al suo contenuto, alle modalità con cui esso è stato riempito, in particolare quelle relative alla compressione e alla eventuale crittografia, al soggetto che lo ha riempito (come ente e come persona), alla data di inizio dell'archiviazione e alla data di fine, ecc. Le regole tecniche normalizzano quindi la posizione, il formato, la struttura e il contenuto di queste informazioni.

Sullo stesso disco devono poi essere conservate anche le informazioni che permettono il ritrovamento, nella loro completezza, dei documenti archiviati anche a grande distanza di tempo e anche da persone diverse da quelle che hanno proceduto all'archiviazione: occorre definire sia le relative regole tecniche per la memorizzazione di queste informazioni, sia le procedure per il loro uso.

Per una corretta archiviazione dei documenti memorizzati su supporto ottico e per renderne possibile l'accesso in qualunque tempo e da qualunque fruitore, è opportuno:

attribuire ad ogni documento un codice di identificazione (ARC: «archive reference code»);

mantenere l'eventuale nesso amministrativo che intercorre fra i documenti stessi;

disegnare, nel caso di archivi complessi, una struttura dell'archivio rispondente alle funzioni dell'amministrazione, che consenta di dare ai singoli documenti una collocazione logica all'interno dell'archivio stesso.

Allo stato attuale della tecnologia non è conveniente che il disco ottico avente finalità probatorie venga usato anche come disco di lavoro, e non è d'altra parte questo l'obbiettivo delle presenti regole tecniche: se è necessario usare frequentemente le informazioni contenute sul disco ottico, occorre valutare se conviene farne una copia di lavoro su altro tipo di disco, ad esempio, magnetico. In tal caso devono essere definite le procedure che regolino le modalità, e in particolare la correttezza e la sicurezza, di queste operazioni.

Le finalità e le esigenze sopra descritte mettono in evidenza la necessità di due caratteristiche fondamentali che il disco deve comunque avere ai fini amministrativi e probatori (e che possono non essere necessarie ad altri fini): deve essere stabile nel tempo e non deve essere riscrivibile.

La definizione delle regole tecniche relative all'archiviazione ottica è scaturita tenendo in dovuto conto l'attività di uno specifico gruppo di lavoro, composto da esponenti della pubblica amministrazione e da organismi di normazione, e con molte audizioni di enti privati e pubblici interessati all'argomento.

94A5899

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 446, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Il decreto-legge 15 luglio 1994, n. 446, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 16 luglio 1994.

94A5937

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un dispositivo di sicurezza

Con decreto ministeriale n. 559/C.9635 XV.J(351) datato 2 luglio 1994 il dispositivo di sicurezza denominato: «BAM-PT-0432 lato guidatore», che la società Nissan Italia S.p.a. intende importare dalla ditta Morton International Inc. (U.S.A.), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico e come tale trasportato, immagazzinato e maneggiato.

Il dispositivo montato sull'autoveicolo, secondo le prescrizioni della casa automobilistica costruttrice, sarà assimilato agli artifizi pirotecnici di cui al comma *B* della nota aggiunta dell'allegato *A* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973 e, pertanto, non più classificato tra i prodotti esplodenti della quinta categoria.

Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo deve essere eseguito da personale appositamente istruito in officine specializzate.

94A5925

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.18023.XV.J(300) del 30 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato «Accenditore Pątvag F 100-1 per spolette elettroniche per mine» che la società Simmel Difesa S.p.a. intende importare, o produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella *quinta categoria, gruppo B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7676.XV.J(466) datato 2 luglio 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Spoletta meccanica a tempo e percussione per colpi navali cal 127/54 denom. OMTP 78», conforme al disegno n. SR0014, che la società Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di San Giorgio su Legnano (Milano), e riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella *seconda categoria, gruppo B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7255.XV.J(504) datato 2 luglio 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Spoletta meccanica a percussione per sub-munizioni per colpi cargo, denom. FB 222 C.A.», conforme al disegno n. SR0026, che la società Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di San Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella *quinta categoria, gruppo A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4468.XV.J(354) del 22 agosto 1994, il manufatto esplosivo denominato: «06-75014-01 miccia detonante 17,01 g/mt.di HMX», che la società Baker Sand Control S r.l. intende importare dalla ditta Ensign Bickford (U.S.A.) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella *seconda categoria, gruppo A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico con il numero ONU 0065 -1.1D.

94A5926

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 settembre 1994

Dollaro USA	1563,02
ECU	1934,71
Marco tedesco	1015,41
Franco francese	296,67
Lira sterlina	2446,13
Fiorino olandese	905,26
Franco belga	49,326
Peseta spagnola	12,214
Corona danese	256,97
Lira irlandese	2414,08
Dracma greca	6,670
Escudo portoghese	9,957
Dollaro canadese	1156,25
Yen giapponese	15,844
Franco svizzero	1219,87
Scellino austriaco	144,27
Corona norvegese	231,11
Corona svedese	207,86
Marco finlandese	314,87
Dollaro australiano	1158,51

94A5967

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 aprile 1994 concernente: «Revisione ed aggiornamento del programma triennale di interventi della regione Campania». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'allegato *A*, a pag. 37; prima colonna, primo rigo, dove è scritto: « — che *alle* certificazioni rilasciate dalle varie prefetture ...», si legga: « — che *dalle* certificazioni rilasciate dalle varie prefetture ...»; sempre nella medesima pagina, stesso allegato, seconda colonna, all'art. 9, quarto rigo, dove è scritto: «... rapporti con società terze *con* terzi, ...», si legga: «... rapporti con società terze *ovvero* con terzi, ...».

94A5947

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 2 giugno 1994 concernente: «Finanziamento di progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 36, prima colonna, al quart'ultimo rigo, dove è scritto: «U.S.L. LE/11 - Completamento P.O. F. *Ferari* di Casarano (Lecce)», si legga: «U.S.L. LE/11 - Completamento P.O. F. *Ferrari* di Casarano (Lecce)»; sempre nella medesima deliberazione, a pag. 37, secondo capoverso, dove è scritto: «... l'autorizzazione *sulla* contrazione del mutuo ...», si legga: «... l'autorizzazione *alla* contrazione del mutuo ...».

94A5928

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 2 giugno 1994 concernente: «Approvazione del piano di riparto dei fondi relativi all'anno 1994 tra le regioni, le province autonome e il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 5 settembre 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'allegato B/1, a pag. 20, prima colonna, lettera *b)*, dove è scritto: «1) controllo della *produzione* animale e tenuta dei libri genealogici, ...», si legga: «1) controllo della *produttività* animale e tenuta dei libri genealogici, ...».

94A5929

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» *è necessario che la richiesta di inserzione pervenga* all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a *quella relativa alla data di presentazione.*

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti *a macchina o comunque con carattere* stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da *un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta* rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189